

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e gli ecosistemi *fino alla fine del comma con le seguenti:* , gli ecosistemi e le biodiversità anche nell'interesse delle future generazioni.

1. 18. Vascon.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: ecosistemi *aggiungere le seguenti:* sulla base dei principi di reversibilità, precauzione e responsabilità.

1. 15. Mascia, Alfonso Gianni, Vendola, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: , anche nell'interesse delle future generazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:*, protegge le biodiversità e contrasta il maltrattamento degli animali.

1. 20. Boccia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , anche nell'interesse delle future generazioni *con le seguenti:* . Promuove il diritto all'acqua e lo sviluppo sostenibile.

1. 3. Calzolaio, Leoni, Vigni, Maran, Amici, Montecchi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , anche nell'interesse delle future generazioni *con le seguenti:* . Promuove l'accesso all'acqua e lo sviluppo sostenibile.

1. 4. Calzolaio, Leoni, Maran, Vigni, Amici, Coluccini.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , anche nell'interesse

delle future generazioni *con le seguenti:* . Promuove lo sviluppo sostenibile.

1. 5. Leoni, Calzolaio, Amici, Vigni, Maran.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sancisce la non brevettabilità della vita.

1. 16. Cima, Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e promuove il rispetto degli animali *con le seguenti:* . Promuove il rispetto degli animali e il diritto all'acqua.

1. 6. Calzolaio, Leoni, Montecchi, Amici, Vigni, Maran.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e promuove il rispetto degli animali *con le seguenti:* . Promuove il rispetto degli animali e l'accesso all'acqua.

1. 7. Calzolaio, Leoni, Montecchi, Amici, Vigni, Maran.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il diritto all'acqua e lo sviluppo sostenibile.

1. 8. Calzolaio, Amici, Leoni, Maran, Vigni, Montecchi, Bielli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , l'accesso all'acqua e lo sviluppo sostenibile.

1. 9. Calzolaio, Leoni, Vigni, Amici, Maran, Coluccini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , secondo principi stabiliti con legge costituzionale.

1. 11. Calzolaio, Leoni, Amici, Maran, Montecchi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di principi stabiliti con legge costituzionale.

1. 10. Calzolaio, Leoni, Vigni, Amici, Maran, Coluccini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una legge costituzionale definisce i principi della tutela dell'ambiente.

1. 12. Calzolaio, Leoni, Amici, Vigni, Maran, Coluccini.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Garantisce l'accesso effettivo all'acqua a tutti quale diritto umano e sociale.

1. 17. Cima, Pecoraro Scanio, Lion, Bulgarelli, Cento, Zanella.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Misure per contrastare i danni prodotti dalla concorrenza cinese all'economia nazionale ed europea)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

con l'apertura del libero commercio mondiale, a seguito del *summit* del *Wto* di Seattle, la concorrenza della Cina è divenuta una seria minaccia per i mercati del mondo, in particolare per quello europeo;

l'economia cinese è cresciuta a ritmi vertiginosi tra il 1996 e il 2002, la quota delle esportazioni mondiali di merci è salita dal 2,8 per cento al 6,5 per cento, con un guadagno di 3,7 punti percentuali, mentre nello stesso periodo l'Italia è stata tra i Paesi più colpiti in Europa, con un calo dell'*export* dal 4,7 per cento al 3,9 per cento;

il problema della competizione impossibile con la Cina è da rintracciare in un'agguerrita e scorretta politica di *dumping*, una concorrenza legale ma asimmetrica, basata su delle condizioni interne qualitativamente e dimensionalmente non paragonabili a quelle italiane (le nostre imprese, a differenza di quelle cinesi, devono rispettare la legge n. 626 del 1994

sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e costosissimi *standard* di qualità e conformità);

la Cina a protezione di se stessa ha imposto, nel quadro del suo ingresso nel *Wto*, che le aziende straniere che vogliono esportare nel suo territorio debbano possedere dal 1° agosto 2003 la *China compulsory certification*, ovvero una certificazione piuttosto costosa e lunga da ottenere, che prevede una serie di rigorosi requisiti di sicurezza, compatibilità elettromagnetica e protezione ambientale;

le aziende cinesi stanno sottraendo quote di mercato a quelle italiane su tutti i mercati del mondo e, in assenza di regole, controlli e sanzioni sull'*import*, l'inondazione dei prodotti cinesi sta demolendo il *made in Italy*, con la conseguenza di un'invasione di prodotti sempre più fuori dalla norma e pericolosi per la salute umana;

nel 2002 l'*export* italiano verso la Cina è stato di 4 miliardi di euro, contro un *import* dalla stessa di 8,3 miliardi di euro, caratterizzato da un elevato numero di merci contraffatte e di articoli di scarsa qualità, spesso pericolosi per il consumatore —:

quali iniziative il Governo intenda adottare, conformemente agli strumenti previsti in ambito comunitario, perché sia prevista l'istituzione di dazi o quote in caso di oggettivi e documentabili danni per l'economia nazionale ed europea.

(3-03859)

(26 ottobre 2004)

(Sezione 2 – Misure a favore di investimenti produttivi dello stabilimento Fiat-Mirafiori)

PROVERA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al permanere di una situazione critica della Fiat auto spa non si intravedono provvedimenti utili a costruire le condizioni per un rilancio produttivo ed economico di questa azienda, ultima di carattere nazionale;

particolarmente grave è la situazione dello stabilimento torinese di Mirafiori, che potrebbe utilmente diventare un distretto che sia da volano ad una nuova idea produttiva per una mobilità privata e pubblica, compatibile con le nuove esigenze ambientali e di traffico extraurbano e particolarmente urbano —:

se abbia idea di attivarsi per predisporre finanziamenti e strumenti progettuali utili a impostare e a sostenere un tale investimento. (3-03860)

(26 ottobre 2004)

(Sezione 3 – Posizione del Governo sull'ipotesi di realizzare grandi strutture alberghiere nelle isole Eolie)

FALLICA, GERMANÀ, CRIMI, GAZZARA e STAGNO D'ALCONTRES. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'ipotesi di realizzazione di grandi strutture alberghiere nelle Isole Eolie, in deroga al piano paesaggistico, ha suscitato forte inquietudine anche in sede Unesco e strumentalizzazioni politiche che si stanno dimostrando eccessive;

lo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro Paese rappresenta una risorsa che va tutelata con la massima attenzione e posta al riparo da

ogni intervento edilizio che non sia pienamente rispettoso di questo prezioso bene comune —:

quale sia la posizione del Governo sulle problematiche generali di tutela del patrimonio ambientale e, in particolare, sulle vicende che hanno interessato le Isole Eolie. (3-03861)

(26 ottobre 2004)

(Sezione 4 – Entità degli introiti realizzati al 31 agosto 2004 attraverso il condono edilizio)

REALACCI, IANNUZZI, REDUZZI, BANTI, VILLARI, ENZO BIANCO, MATTARELLA, BURTONE, FIORONI, FRANCESCHINI, GIACHETTI, MOSELLA, MARCORA, PISCITELLO, ROCCHI, ROSATO, RUGGERI, STRADIOTTO, LETTIERI, DUILIO, SANTINO ADAMO LODDO, ANNUNZIATA, RUSCONI, RUTA, VOLPINI, MEDURI e MERLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni giungono cattivi segnali per quanti pensano che la difesa e la valorizzazione della nostra storia, della nostra bellezza, della nostra cultura sia una delle carte più importanti che l'Italia può giocare per costruire un futuro migliore. Ci si riferisce, in particolare, alla decisione dell'Assemblea regionale siciliana di approvare nella notte del 21 ottobre 2004 nuove strutture ricettive, con un pesante impatto sul territorio delle Isole Eolie, in deroga ai vincoli paesistici. Tale decisione è stata contestata anche da autorevoli esponenti del Governo, che hanno preannunciato interventi per bloccarne gli effetti, impegno che ci si augura venga mantenuto;

la normativa del condono edilizio ha prodotto un consistente aumento del fenomeno dell'abusivismo edilizio e, come era stato più volte preannunciato, scarsissimi introiti per lo stato;

dai dati forniti dal Cresme ed elaborati dall'annuale « Rapporto ecomafia » di

Legambiente sono stimati per difetto la realizzazione di circa 40.000 nuovi manufatti abusivi, rispetto ai 28.276 del 2001, con un incremento pari a poco meno del 43 per cento, ed è probabile un incremento altrettanto deciso e importante anche per l'anno 2004;

tale aumento è stato particolarmente rilevante nelle zone a tradizionale presenza mafiosa. È bene ricordare che, secondo il Rapporto ecomafia 2004 di Legambiente, sono 130 i *clan* coinvolti nel ciclo del cemento;

di recente alcuni articoli pubblicati da alcuni importanti quotidiani nazionali hanno evidenziato che la tabella di preconsuntivo dell'agenzia delle entrate, che dovrebbe essere presentata nel mese di novembre 2004, avrebbe dei numeri particolarmente significativi: totale dei soldi, entrati in cassa al 31 agosto 2004, 54 milioni di euro: solo l'1,7 per cento dei 3,1 miliardi preventivati;

sempre dai suddetti articoli emergerebbe che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha in corso di definitiva redazione una circolare interpretativa delle norme di cui ai commi 25 e seguenti dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

negli stessi articoli viene, in particolare, riportato come nella bozza, predisposta dal dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia stato considerato ammissibile il ricorso alle procedure della sanatoria anche per tutte le nuove costruzioni non residenziali, senza alcun limite dimensionale, e, quindi, superando, mediante una circolare interpretativa, il chiaro dettato normativo sopra riportato, relativo sia ai 750 metri cubi quale limite massimo di sanabilità, sia all'esclusione dal condono delle nuove costruzioni non residenziali (per come emerge dal sopra riportato periodo del comma 25);

su tale orientamento, esplicitato, secondo quanto emerge dalla lettura degli

articoli citati, dal dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si potrebbe registrare un contrasto con l'ufficio legislativo del medesimo ministero, che ha ritenuto di dover proporre una sostanziale correzione, al fine di limitare la sanabilità delle nuove costruzioni alle sole destinazioni residenziali;

una simile interpretazione « estensiva » non trova alcuna legittimazione giuridica, in quanto nella legge è dettagliatamente indicato l'ambito di applicazione del condono, sia per quanto concerne gli ampliamenti che le nuove costruzioni, mentre mediante detta interpretazione si vengono ad introdurre tipologie di immobili condonabili, escluse invece dalla legge;

l'ampliamento delle tipologie condonabili mediante detta circolare interpretativa appare manifestamente funzionale alle esigenze di cassa del Ministro interrogato, in quanto, come è noto, gli introiti del condono edilizio sono notevolmente inferiori a quelli formalmente preventivati —

quanti fossero al 31 agosto 2004 gli introiti effettivamente pervenuti nelle casse dello Stato e se, anche per questo, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia deciso di emanare una circolare che darebbe un'interpretazione estensiva dei vincoli imposti per la sanatoria degli edifici ad uso non abitativo. (3-03862)

(26 ottobre 2004)

(Sezione 5 – Rispetto degli impegni assunti per la salvaguardia dei posti di lavoro nell'atto di acquisto dell'ETI)

GRANDI, AGOSTINI, BENVENUTO, CENNAMO, CRISCI, FLUVI, NANNICINI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI, INNOCENTI, RUZZANTE e DE LUCA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alla fine del 2003 il Ministro interrogato ha completato la privatizzazione dell'ETi, che è stato acquistato da *Bat*, una delle multinazionali del tabacco;

nell'atto di vendita è previsto con chiarezza, in particolare nel punto 10 del protocollo, che per un periodo di almeno 36 mesi l'acquirente si impegna a non chiudere stabilimenti e a non procedere a riduzioni di personale e, quindi, a licenziamenti individuali e collettivi;

malgrado questo esplicito impegno, *Bat* sta procedendo alla chiusura degli stabilimenti di Scafati e Bologna e, per di più, il 12 ottobre 2004 l'acquirente ha avviato le procedure di mobilità del personale, per il tramite dell'Unione industriali di Roma;

a questo, come è naturale, è seguita una reazione negativa dei lavoratori, dei sindacati, del comune, della provincia e della regione —:

come intenda procedere per imporre all'acquirente nell'immediato la sospensione dei licenziamenti e, più in generale, il rispetto degli impegni presi. (3-03863)
(26 ottobre 2004)

(Sezione 6 – Ritardi nell'erogazione dei fondi per interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia)

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, DETOMAS e COLLÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con la legge 21 marzo 2001, n. 73, sono state prorogate le disposizioni dell'articolo 14 della legge 8 gennaio 1991, n. 19, in materia di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia. La spesa autorizzata ammontava a lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. Tali fondi, utilizzati mediante convenzione da stipulare con il ministero degli affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste, sono destinati alla realizzazione di interventi ed attività nel campo scolastico, culturale, dell'informazione e, in parte, anche nel campo

socio-economico, indicati dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia;

nel mese di luglio 2004, con la legge 28 luglio 2004, n. 193, è stata prorogata e rifinanziata la legge n. 73 del 2001 in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia, per il triennio 2004/2006, con un'autorizzazione di spesa pari a euro 4.650.000,00 per ciascuna annualità;

a fronte di tali interventi legislativi che stanziavano fondi per la minoranza italiana, la realtà rivela una situazione economica della comunità italiana ben diversa. I finanziamenti ci sono ma « sulla carta », nel senso che i pagamenti dei contratti inclusi nelle convenzioni vengono effettuati con anni di ritardo. Per l'anno 2002, nel capitolo 4062 dello stato di previsione del ministero degli affari esteri, risultano residui passivi pari a 3.541.479,60, fondi impegnati ma non erogati, mentre per il 2003 l'importo ammonterebbe a 5.164.569,00. La realtà è che dall'inizio del 2004 non sono affluiti materialmente soldi in cassa. All'inizio del 2004, a fronte di una richiesta di integrazione di cassa di euro 4.000.000,00 per pagare i vecchi contratti, sono affluiti solo 471.888,00 euro. Si è recentemente appreso che a metà del mese di ottobre 2004 sono affluiti in cassa i fondi, richiesti nel 2003, relativi agli anni 1998, 1999 e 2000;

si apprende con favore la notizia che il decreto ministeriale relativo al recente rifinanziamento sia attualmente alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze, ma si teme che possa accadere quello che è avvenuto con i precedenti stanziamenti per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia —:

quali siano le motivazioni dei ritardi nell'erogazione dei fondi della legge n. 73 del 2001 e, di conseguenza, cosa intenda fare il Governo per porre fine ad una situazione insostenibile per la minoranza italiana in Slovenia e Croazia. (3-03864)
(26 ottobre 2004)

(Sezione 7 – Iniziative per la prevenzione e la cura della legionellosi)

GIULIO CONTI, ANEDDA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERRALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000, ha sancito che il Governo, le regioni e le province autonome « concordano sulla necessità di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della legionellosi »;

la regione Lombardia ha già affrontato la problematica relativa alla prevenzione della legionellosi, con il documento « Sorveglianza e controllo della legionellosi — metodi di intervento »;

la legislazione francese ha recentemente emesso una nuova linea guida, la

2002/243, la cui estensione è stata proposta all'Unione europea, in cui si dichiara, espressamente, a proposito degli agenti chimici disinfettanti, ivi incluso il biossido di cloro, « la non soddisfacente capacità di rimuovere i batteri e l'assenza di effetti persistenti nel tempo »;

diversi studi, in corso di esecuzione o terminati e presentati a convegni a carattere scientifico nazionale, hanno evidenziato come sottoprodotto dell'immissione di biossido di cloro nelle tubazioni la formazione di trialometani, in quantità tali da eccedere i valori massimi ammessi dalla legge 2 febbraio 2002, n. 31, oppure la non efficacia della metodica applicata;

in una tesi stesa dal Politecnico di Milano si evidenzia la necessità di concentrazioni di biossido di cloro fino a 1000 milligrammi per litro, per poter ottenere efficacemente la riduzione delle contaminazioni presenti nell'acqua, mentre l'indicazione della legge n. 31 del 2002 impone come valore massimo ammesso 200 milligrammi per litro, per cui attualmente i valori di residui cloriti sarebbero ampiamente al di sopra del limite massimo ammesso, rendendo necessario dichiarare « non potabile » l'acqua della rete di distribuzione ospedaliera —:

quali siano le misure in atto nel territorio italiano per la prevenzione e il controllo circa la diffusione e la cura della legionellosi, se il Ministro interrogato non ritenga di adottare le opportune intese con le regioni al fine di evitare, stante le controindicazioni scientifiche in essere, l'installazione di impianti destinati al rilascio di biossido di cloro nelle tubazioni di acqua potabile interne alla rete di distribuzione ospedaliera, che, oltre a danneggiare la salute degli utenti, costituirebbe un ingente spreco di risorse, e se non ritenga di emanare delle apposite direttive, al fine di potenziare le misure di prevenzione del rischio di infezione da legionellosi negli ambienti sanitari, se del caso integrando in tal senso le « Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi ». (3-03865)

(26 ottobre 2004)

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00401 ED ELIO VITO
ED ALTRI N. 1-00402 IN MERITO ALLA SITUAZIONE IN
IRAQ E ALLE RELATIVE INIZIATIVE INTERNAZIONALI*

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premessò che:

la guerra in Iraq è stata un grave errore e non avrebbe mai dovuto cominciare;

di fronte a una situazione che si fa sempre più grave serve un profondo cambiamento;

impegna il Governo:

a chiedere, per ragioni umanitarie, la sospensione dei bombardamenti delle città irachene;

ad attivarsi per concorrere all'esito positivo della conferenza internazionale, con la partecipazione di tutte le parti interessate, che garantisca uno svolgimento trasparente e democratico delle elezioni irachene e permetta la nascita di un Iraq libero e democratico;

a chiedere, nel quadro della conferenza internazionale, la sostituzione delle forze di occupazione con forze multinazionali sotto egida Onu, chiaramente percepite come forze di pace, di assistenza umanitaria e di sostegno alla ricostruzione, come passo essenziale di questo processo;

a disporre il rientro del contingente militare italiano.

(1-00401) « Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Sgobio, Intini, Zannella, Mazzuca Poggiolini ».

(26 ottobre 2004)

La Camera,

premessò che:

si richiama il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, di proroga della missione umanitaria in Iraq, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 207;

si considera l'interesse di tutta la comunità internazionale alla stabilizzazione e ricostruzione di un Iraq territorialmente integro, politicamente unito, entro confini sicuri ed in pace con i suoi vicini;

la presenza in Iraq di una forza multinazionale resta subordinata alla richiesta del Governo iracheno legittimato dalla stessa risoluzione 1546 a sostegno dell'esercito e della polizia iracheni nel mantenimento della sicurezza durante il periodo attuale di transizione politica, con l'obiettivo prioritario di garantire libere elezioni nel gennaio 2005;

si considera in questo quadro l'importanza del ruolo e dell'azione del contingente nazionale;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché venga data piena attuazione alla risoluzione 1546 approvata all'unanimità l'8 giugno 2004 dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, che esorta la comunità internazionale a sostenere gli sforzi del Governo provvisorio iracheno per costruire un Iraq federale, democratico, pluralista ed unitario, con l'assistenza delle Nazioni Unite a sostegno della formazione di istituzioni rappresentative;

a contribuire ai lavori della conferenza internazionale per l'Iraq, organizzata in Egitto per il 22 e 23 novembre 2004, su richiesta del governo Allawi, con gli obiettivi:

a) di rafforzare il coinvolgimento dei Paesi arabi ed islamici vicini dell'Iraq in un progetto politico condiviso per un futuro di pace e sicurezza per gli iracheni;

b) di impegnare politicamente i partecipanti alla conferenza per il raggiungimento dell'obiettivo delle elezioni in Iraq, in modo che tutte le forze politiche irachene, che non seguano metodi violenti

nella propria azione, vengano invitati a partecipare all'attuale fase di iniziativa politica e di « *nation building* »;

c) di individuare modalità e contributi concreti idonei ad assicurare la protezione per il personale delle Nazioni Unite da impegnare sul terreno, in modo da garantire il ruolo centrale dell'Onu nel coordinamento della fase di transizione politica verso le elezioni e di consolidamento istituzionale;

d) di consolidare l'impegno dei Paesi arabi ed islamici vicini dell'Iraq a delineare loro possibili contributi alla stabilizzazione ed alla sicurezza interna dell'Iraq, in modo che, grazie anche al rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza irachene, opportunamente addestrate, si possa configurare un quadro strategico di progressiva riduzione dell'impegno della forza multinazionale.

(1-00402) (*Testo riformulato nel corso della seduta*) « Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, Moroni, La Malfa ».

(26 ottobre 2004)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)

(A.C. 5369 – Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame attribuisce al giudice di pace la competenza esclusiva in materia di libertà personale degli immigrati clandestini, dal momento che assegna ai giudici di pace la convalida dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea;

la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 105 del 2001, nel cercare un ragionevole contemperamento tra sicurezza pubblica e rispetto delle garanzie fondamentali degli individui, ha ricordato al legislatore che doveva tenere presente il quadro di garanzie costituzionali in tema di libertà personale e tutela giurisdizionale, valevoli per tutti gli individui, cittadini e stranieri, « non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani »: in materia di diritti di libertà di cui all'articolo 13 della Costituzione non si giustifica quindi la diversità di trattamento del cittadino, sottoposto al giudizio della magistratura professionale, e dello straniero, sottoposto al

giudizio del giudice di pace, giudizio non « minore » ma sicuramente « diverso »;

il nuovo comma 5-ter dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione assegna alle questure il compito di fornire il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di espulsione amministrativa: tale norma pregiudica l'immagine di imparzialità ed attribuisce ad organi dell'amministrazione dell'interno, e non al Ministro della giustizia, compiti di organizzazione dei servizi della giustizia in violazione dell'articolo 110 della Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 5369.

n. 1. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Sinisi, Bressa, Montecchi, Leoni, Intini, Sgobio, Zanella, Russo Spena, Mascia.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in questione trae origine, secondo la relazione governativa, dall'urgente necessità di colmare il vuoto normativo creato dalle sentenze nn. 222 e

223 del 2004 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 13, comma 5-*bis*, del Testo unico in materia di immigrazione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida dell'espulsione si svolga in contraddittorio e con le garanzie della difesa e 14, comma 5-*quinquies*, del medesimo Testo unico nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà dell'arresto previsto dall'articolo 5-*ter* del medesimo articolo 14;

in realtà il provvedimento, più che ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte Costituzionale, sembra volerne eludere le pronunce, ridisegnando parte della materia e modificando la ripartizione di competenze degli organi giurisdizionali, con scelte di politica legislativa fortemente discutibili e, comunque, sicuramente né necessarie né urgenti, in considerazione del loro carattere strutturale e non emergenziale, non rispondendo così ai requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

la scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di espulsione sembra inoltre contraddire un'opzione finora affermata in ordine ai limiti delle loro funzioni, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che reca disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, laddove all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), esplicitamente esclude dal procedimento davanti a tale giudice le disposizioni del codice di rito relative all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto, nonché alle misure cautelari personali;

tale deroga all'equilibrio generale delle competenze giurisdizionali è resa

ancor più palese dalla modificazione introdotta dal Senato che trasforma reati contravvenzionali di inosservanza di un provvedimento dell'autorità — fattispecie per la quale l'articolo 650 c.p. prevede una pena fino a tre mesi di arresto — in delitti di particolare gravità puniti con pene edittali superiori, per fare un solo esempio, a quella prevista dall'articolo 624 c.p. per il furto. In tal modo il giudice di pace è chiamato a convalidare un provvedimento già di per sé limitativo della libertà personale, che costituisce presupposto necessario alla consumazione di delitto considerato di particolare gravità;

in tal modo, una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro *status libertatis*, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione e senza che, per i tempi e per i modi previsti, sia effettivamente garantito quel nucleo incompressibile del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e richiamato dalla citata sentenza n. 222 della Corte costituzionale;

le altre modificazioni introdotte dal Senato confermano e aggravano la natura ordinamentale del provvedimento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5369.

n. 2. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Montecchi, Leoni, Bressa, Sinisi, Zanella, Intini, Sgobio, Russo Spena, Mascia.